

Sentenza n. 243 del 2005 (Deroghe agli orari degli esercizi commerciali)

La Consulta ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 Cost., degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (*Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita*), che stabiliscono i criteri ed i requisiti per la individuazione – da parte delle Province, cui l'articolo 1 della stessa legge attribuisce tale funzione – rispettivamente dei Comuni «a prevalente economia turistica» e delle «città d'arte». Entrambe le qualificazioni sono finalizzate all'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), con conseguente possibilità, per gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio dei Comuni e delle città, come sopra individuati, di effettuare l'apertura per la vendita, nel periodo dal 15 marzo al 4 novembre, anche nei giorni domenicali e festivi. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore la valutazione finalizzata a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita realtà territoriale, ai fini dell'attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa, sia pure con il consueto, generale limite della non palese arbitrarietà ed irragionevolezza. La Corte, inoltre, ha rilevato come la normativa regionale censurata tragga origine e fondamento dall'articolo 12 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per il quale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di esso, le Regioni individuano i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi nei quali gli esercizi commerciali possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva dell'esercizio. La Regione Veneto, in attuazione di tale prescrizione, ha emanato la legge regionale oggetto della presente questione, prevedendo in essa (all'articolo 1) la delega alle Province per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte, con le modalità ed i criteri indicati negli articoli 2 e seguenti della medesima legge.

Dott. ssa Paola Garro